SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 30

A.S. n. 1692: "Conversione in legge del decretolegge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari".

Lavoro nero, extra comunitari, condono

Settembre 2002

INDICE

Premessa	pag.	1
Articolo 1 (Legalizzazione di lavoro irregolare)	pag.	1
Articolo 2 (Disposizioni transitorie e finali)	pag.	3

Premessa

Il provvedimento contiene norme in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di lavoratori extracomunitari impiegati presso le imprese; tali norme sono finalizzate a completare, come si legge nella relazione introduttiva, la linea di intervento di cui all'articolo 33 (Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare) della legge n. 189 del 30 luglio 2002 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), in relazione alla regolarizzazione di *colf* e badanti.

I costi complessivi derivanti dalle disposizioni del decreto-legge sono stimati dalla RT (v. Tabella riassuntiva degli oneri) in 2.687.603 euro per l'anno 2002 e 7.817.188 euro per l'anno 2003, con riferimento ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 ed al comma 3 dell'articolo 2.

Articolo 1

(Legalizzazione di lavoro irregolare)

Il comma 1 stabilisce la possibilità di regolarizzare i lavoratori extracomunitari occupati alle proprie dipendenze nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, attraverso un'apposita dichiarazione da far pervenire alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo; i commi 2 e 3 stabiliscono, rispettivamente, le condizioni di ammissibilità e ricevibilità delle dichiarazioni. Si tratta di norme procedurali.

Il comma 4 prevede che, nei sessanta giorni successivi alla ricezione delle dichiarazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo presentate da parte di chi intende procedere alla legalizzazione del lavoro irregolare, le Prefetture verifichino l'ammissibilità e la ricevibilità delle dichiarazioni e che le Questure accertino se sussistono motivi ostativi al rilascio di un permesso di soggiorno.

Il comma 5 prevede che, nei dieci giorni successivi alla citata comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, le Prefetture convochino le parti per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e rilasciare contestualmente il permesso di soggiorno.

Ai fini di espletare tali incombenze, nella RT si ravvisa la necessità di dotare Prefetture e Questure di nuovi mezzi informatici rispetto a quelli attualmente disponibili, nonché di specifici programmi che consentano di far fronte tempestivamente alle richieste degli interessati, e di produrre la documentazione necessaria.

La RT calcola quindi un onere di circa 900 mila euro (v. Tabella 2 della RT stessa) per ciascuno degli anni 2002 e 2003 per il potenziamento del sistema informatico e delle dotazioni degli Uffici territoriali del Governo; l'onere medio per ciascuna provincia ammonta quindi a circa 8.700 euro. La quantificazione è stata effettuata sulla base dei seguenti dati:

- Costo unitario di personal computer e workstation: 2.580 euro;
- numero di detti apparati: 206, per 103 sedi.
- Costo unitario per stampante ed altro hardware: 1.820 euro;
- numero apparati: 103 per 103 sedi.
- Modulistica, cancelleria, ecc.: 181 mila euro.

Non vi sono rilievi in merito, dal momento che i prezzi considerati appaiono in linea con quelli di mercato ed il calcolo viene effettuato sulla base del numero delle sedi che è necessario dotare di nuove strumentazioni.

Viene inoltre specificato che per consentire solleciti collegamenti tra le strutture dell'amministrazione ed appositi centri polifunzionali, reperiti tramite contratti di comodato e deputati allo svolgimento delle attività connesse alla nuova disciplina, sarà sostenuta una serie di costi per i collegamenti telefonici e telematici, derivanti dall'attivazione di linee e dal pagamento di canoni. La relativa quantificazione ammonta a circa 367.500 euro per l'anno 2002 e circa 960 mila euro per l'anno 2003 (v. Tabella 3 della RT). Anche rispetto a tale calcolo non si hanno osservazioni da svolgere.

Il comma 6 prevede la non punibilità per passate violazioni relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario per i soggetti che provvedano alla regolarizzazione; i commi 7 e 8 definiscono, rispettivamente, le procedure di adozione della disciplina relativa ai criteri di imputazione del contributo forfetario e le ipotesi di non applicabilità della legalizzazione. Infine, il comma 9 prevede le sanzioni penali per quanti presentino dichiarazioni non veritiere.

Non vi sono osservazioni, per quanto di competenza.

Articolo 2

(Disposizioni transitorie e finali)

I primi due commi disciplinano il periodo intercorrente fra l'emanazione del decreto e la conclusione della procedura di emersione, nonché gli effetti del rilascio del permesso di soggiorno sugli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati. Le disposizioni non rivestono profili di carattere finanziario.

Il comma 3 prevede che siano effettuati rilievi fotodattiloscopici ai lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato o altro contratto di lavoro, entro il termine di un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso. Tale procedura sembrerebbe estesa dallo stesso comma 3 e dal comma 4 anche all'emersione dei collaboratori domestici e dei cosiddetti "badanti" disciplinata dall'articolo 33 della legge n. 189 del 2002, mentre viene esclusa (comma 5) per lo straniero che chieda il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno turistico, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche. Poiché, però, la RT sembra ascrivere il maggiore impatto finanziario all'ulteriore emersione di lavoro irregolare prevista dal decreto-legge in esame, é necessario un chiarimento del Governo sul punto, in quanto il numero di soggetti presi in considerazione potrebbe risultare sottostimato laddove la norma si riferisse anche ai collaboratori domestici e ai "badanti", per i quali sembra essersi registrato un flusso di richieste dei moduli per la regolarizzazione di gran lunga maggiore della cifra considerata.

La RT quantifica gli oneri del provvedimento distribuendoli fra il 2002 e il 2003. Viene innanzitutto evidenziata la necessità di potenziare il sistema centrale automatico di rilevamento delle impronte digitali (AFIS) e le infrastrutture periferiche di rete, con conseguenti oneri valutati pari a 700.000 euro per il 2002 e a 2,8 mln di euro per il 2003. La quantificazione risulta corretta, sulla base dei dati forniti.

Per quanto riguarda i fotosegnalamenti la RT stima un costo unitario pari a 5,50 euro e un numero complessivo di soggetti interessati pari a 300.000 (di cui 50.000 nel 2002 e 250.000 nel 2003), per un onere totale pari a 275.000 euro per il 2002 e a 1,375 mln di euro per il 2003. Tale quantificazione è

effettuata prendendo in considerazione esclusivamente il costo del materiale utilizzato, senza considerare l'eventuale impatto finanziario cui potrebbe dar luogo lo svolgimento di una mansione nuova in termini di oneri per il personale.

E' utile in ogni caso precisare che la congruità delle risorse finanziarie previste sconta il fatto che i rilievi da effettuare a regime nel caso di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno si possano realizzare con gli strumenti esistenti¹. Occorrerebbe comunque che il Governo chiarisse se i rilievi fotodattiloscopici debbano essere effettuati in sede di rinnovo in alternativa o in aggiunta al momento del rilascio; in quest'ultimo caso, infatti, una parte dell'onere, sia pure per un importo limitato, non sarebbe limitata al 2003.

La RT valuta poi gli oneri connessi al necessario potenziamento del sistema informatico delle Questure e del C.E.N. di Napoli, da realizzarsi attraverso l'acquisto nel biennio 2002-2003 di 510 personal computer e workstation al costo unitario di 2.580 euro e di 500 stampanti al costo unitario di 1820 euro, per un onere complessivo di 445.160 euro per il 2002 e di 1,78 mln di euro per il 2003. Non si hanno osservazioni da formulare al riguardo, atteso che i prezzi indicati sembrano in linea con quelli di mercato.

Il comma 6 garantisce per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici il rispetto della disciplina prevista dalla legge n. 675 del 1996 in materia di tutela della riservatezza di dati personali. La norma non presenta effetti di carattere finanziario.

Sulla base del comma 7, i rilievi dattiloscopici verranno esperiti anche verso i cittadini italiani all'atto della consegna della carta d'identità elettronica,

5

¹ Secondo quanto dichiarato dal rappresentante dell'Economia (cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, *Giunte e Commissioni parlamentari*, 9 luglio 2002, pag. 110).

la cui introduzione è prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

La RT non valuta la norma, per la quale sembra ragionevole presumere la sussistenza di oneri legati alla necessità di un ulteriore potenziamento del sistema centrale AFIS e delle postazioni periferiche per garantire l'esecuzione di un numero di rilievi dattiloscopici molto maggiore di quello previsto per i cittadini extracomunitari, sia pur distribuito per tutto il periodo di tempo, verosimilmente non breve, necessario alla introduzione a regime della carta d'identità elettronica per i cittadini italiani. Non si pongono invece problemi per i fotosegnalamenti, non previsti dal comma in oggetto.

Il comma 8 chiarisce che per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza, previsto dalla normativa vigente, si intende lo straniero con permesso umanitario. La norma non è considerata dalla RT.

Infine, il comma 9 attribuisce ai datori di lavoro che abbiano sostenuto le spese per fornire al lavoratore extracomunitario un alloggio rispondente ai requisiti di legge la facoltà di trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo del salario mensile. Non si hanno rilievi da formulare al riguardo.